

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5610 Anno 2018

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: ORICCHIO ANTONIO

Data pubblicazione: 08/03/2018

### ORDINANZA

sul ricorso 3185-2017 proposto da:

ORLANDO GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato  
LEONARDO BRASCA, rappresentato e difeso dall'avvocato  
VINCENZO SACCOMANNO;

- *ricorrente* -

*contro*

COMUNE DI FALERNA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 2103/2016 del TRIBUNALE di LAMEZIA  
TERME, depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
ORICCHIO



**Rilevato che :**

è stata impugnata la sentenza n. 2103/2016 del Tribunale di Lametia Terme con ricorso fondato su un unico motivo.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare , in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

La gravata decisione, in riforma della appellata sentenza n. 600/2009 del Giudice di Pace di Nocera Terinese, rigettava opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso il verbale di accertamento di violazione al C.d.S. di cui in atti.

**Considerato che :**

**1.-** Con motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e si deduce la nullità della gravata sentenza ex art. 360, n. 4 c.p.c.

**1.1-** Il ricorso non è fondato.

L'impugnata sentenza, nel riformare la decisione del Giudice di prime cure, ha ritenuto infondati i motivi di doglianza (mancata inclusione del tratto di strada in cui si sarebbe verificata l'infrazione nel Decreto Prefettizio, con conseguente invalidità della contestazione non immediata) posti a base dell'opposizione al verbale di contestazione.

In particolare la gravata decisione, conformandosi a noti principi già enunciati da questa Corte ( Cass. n.ri 376 e



17905 del 2008) ha espressamente e correttamente escluso  
finanche la necessità dell'inserimento del tratto stradale  
nell'apposito decreto prefettizio, essendo quest'ultimo  
necessario solo ove al violazione al C.d.S. avviene  
attraverso l'utilizzazione di apparecchiature di rilevamento " a  
distanza" e non invece - come nella fattispecie - con  
l'utilizzazione di apparecchiature direttamente gestite dagli  
agenti di polizia.

L'impugnata sentenza ha, quindi, deciso -quanto ai detti  
rilevanti aspetti della controversia- conformemente  
all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte.

In difetto di ogni opportuna allegazione, ad opera della parte  
ricorrente, in relazione ad orientamento giurisprudenziale  
che possa far ritenere la gravata decisione non conforme a  
principi enunciati da questa Corte, deve reputarsi che  
l'impugnata sentenza ha deciso facendo buon governo delle  
norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

Parte ricorrente, infatti, nulla allega o prospetta  
validamente al fine di poter far ritenere che il  
provvedimento gravato ha deciso la posta questione di  
diritto in modo difforme rispetto alla giurisprudenza di  
questa Corte.

**2.-** Il ricorso va., dunque, rigettato.

**3.-** Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del  
ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo



unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

**P.Q.M.**

La Corte

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione il 7 dicembre 2017.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

(10/12) 10 MAR 2018



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSINETTI

*Luise, 10/12/17*

*[Handwritten signature]*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale